

Venerdì 26 giugno 2015 abbiamo incontrato la delegazione aziendale Credem in merito alla mail inviata dall'Ufficio Gestione Personale nei giorni scorsi con oggetto "Banca Ore: pianificazione 2015".

E' stata decisamente contestata da parte nostra la scelta della banca di chiedere a tutti i dipendenti facenti parte delle Aree Professionali, la "pianificazione delle ore di residuo attuale, così come quelle che dovesse maturare in futuro ... entro martedì 30 giugno".

Tale perentoria imposizione non ha riscontro, a nostro avviso, nel dettato contrattuale.

Le parti nazionali, sin dall'introduzione nel CCNL, condivisero la natura elastica e flessibile della Banca delle Ore che consente ai dipendenti la fruizione di permessi anche di breve durata per esigenze occasionali e, in quanto tali, non programmabili con largo anticipo.

Il Contratto Nazionale disciplina quindi in modo preciso (art. 106) i criteri di recupero delle ore cumulate, che riportiamo integralmente qui di seguito.

- Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive, il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratore/trice. Trascorso tale termine, il lavoratore/trice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso di almeno:

- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

- Resta fermo che il recupero dovrà essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine, l'impresa nei successivi 6 mesi, fisserà -previo accordo con il lavoratore- il recupero delle ore relative a prestazione rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'impresa provvederà ad indicare entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

Il Contratto Nazionale, quindi, prevede 24 mesi di tempo per fruire della Banca delle Ore e non indica termini perentori (come invece fa il Credem) per programmare i relativi permessi, se non alla scadenza dei 24 mesi ed allo scopo di evitare ai lavoratori il danno di un'eventuale perdita delle ore accumulate.

Contro questo atteggiamento autoritario, attiveremo le nostre strutture Nazionali per evitare che venga snaturato il dettato contrattuale, tenendo costantemente informati i lavoratori sugli sviluppi della vicenda.

Reggio Emilia, 29/06/2015

Gli organi di coordinamento del Credem

First/CISL - Fisac/CGIL - UGL/Credito - UILCA

[comunicato](#)